



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**  
DI **LATINA**

SEZIONE **1**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>VENTRIGLIA</b>	<b>RAFFAELE</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>PECORARIO</b>	<b>ANTONIO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>ANTONIANI</b>	<b>GINA</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 983/2015  
depositato il 20/05/2015

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 14/1T/000817 IPOTECAR.-ALTRO  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LATINA

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

- sul ricorso n. 984/2015  
depositato il 20/05/2015

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 14/IT/000817 IPOTECAR.-ALTRO  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LATINA

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

N° 1

REG.GENERALE

N° 983/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

20/01/2016 ore 09:30

N°

239/01/16

PRONUNCIATA IL:

20/01/2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

17/02/2016

Il Segretario

*[Signature]*



(segue)

N° 1

REG.GENERALE

N° 983/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

20/01/2016 ore 09:30

USO RICERCA E STUDI

La signora \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dall'Avv. \_\_\_\_\_, propone **ricorso** avverso l'avviso di liquidazione d'imposta e irrogazioni di sanzioni n. 141T000817000P001/15, notificato il 26 febbraio 2015 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Latina, sull'atto del 27/12 2013, rep. 23520/12804 registrato il 22 gennaio 2014 al n. 817 serie 1T, con il quale venivano rettificate le somme versate in sede di autoliquidazione, con conseguente richiesta di pagamento dell'importo di euro 22.688,50 oltre spese di euro 8,75. Oggetto dell'atto è il conferimento, da parte della signora \_\_\_\_\_ (disponente), al "TRUST \_\_\_\_\_" del diritto di proprietà dei beni immobili siti in Comune di Mignano Monte Lungo. L'atto costitutivo del Trust era stato stipulato in data 3 dicembre 2013 ed erano stati indicati quali "beneficiari finali" gli eredi legittimi della disponente.

La riliquidazione dell'imposta viene fatta dall'Ufficio sul presupposto che l'atto in questione deve considerarsi atto di costituzione di vincoli di destinazione e, come tale, soggetto all'imposta sulle donazioni secondo quanto stabilito dall'art. 2, commi da 47 a 49, del d.l. 262/2006 perché il trasferimento dei beni nel Trust va assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale sia esso disposto mediante testamento o per atto *inter vivos*.

La ricorrente eccepisce: l'illegittimità/nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 20 dpr 131/86; l'illegittimità per violazione del combinato disposto dell'art. 20 e 21 dpr 131/86 per avere l'Ufficio collegati più atti per la qualificazione dell'atto sottoposto a registrazione; l'illegittimità per violazione del contraddittorio; nel merito contesta l'erroneo momento dell'applicazione dell'imposta (in materia di donazioni) perché per l'applicazione della stessa deve attendersi il momento dell'effettiva devoluzione del trust fund in favore dei beneficiari.

**Conclude chiedendo**, in via preliminare, le violazioni delle norme anzi citate; nel merito chiede l'annullamento dell'atto impugnato perché l'imposizione è illegittima trattandosi di atto di segregazione e il trasferimento è condizionato al verificarsi di eventi; l'annullamento perché i beneficiari, pur se indicati, non sono definitivi; l'annullamento perché l'atto non ha a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; l'annullamento perché gli effetti dell'atto nei confronti del Trustee non sono effetti traslativi definitivi. Vittoria di spese competenze e onorari e la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Con atto depositato il 26 novembre 2015, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Latina chiedendo la conferma dell'operato fiscale, stante la legittimità e fondatezza dello stesso, e la condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio. Sulle eccezioni preliminari l'Ufficio contesta quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito come da motivazione riportata nella memoria.

Nel merito, con ampia motivazione, spiega perché l'atto di cui trattasi deve essere assoggettato a imposta proporzionale in base alle aliquote stabilite per i singoli beni trasferiti.

Sia il ricorrente sia l'Ufficio fanno ampio riferimento, in assenza di norme specifiche, a studi e argomentazioni esistenti in materia di profili civilistici e tributari del *trust*.

Per lo stesso rogito notarile è stato notificato analogo avviso di liquidazione n. 141T000817000P001/15 al signor \_\_\_\_\_ che è intervenuto nell'atto, sottoposto a registrazione, in qualità di Trustee. L'avviso è stato tempestivamente opposto con ricorso rubricato al n. **984/15 RGR** in trattazione in questa stessa udienza.

La data della trattazione del ricorso è stata tempestivamente notificata alle parti nel domicilio eletto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 546/92, come verificato preliminarmente dalla Commissione.

L'odierna udienza si è celebrata in forma pubblica e le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti.

#### *diritto*

Il Collegio preliminarmente dispone la riunione al presente ricorso di quello n. 984/15 RGR per connessione oggettiva.

Per quanto attiene il merito della pretesa impositiva, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.

L'atto dispositivo che ci occupa fa sempre riferimento alle disposizioni contenute nel trust sia per quanto ai beneficiari sia per le attive disposizioni e vincoli.

Nella fattispecie è necessario verificare attentamente la volontà e l'obiettivo finale intrinseco che il *disponente* ha voluto porre in essere ai fini di una corretta imposizione. Il *disponente* ha inteso segregare dei beni immobili che a un certo momento della vita dovranno essere trasferiti dal Trustee, al verificarsi di certe condizioni, ai beneficiari finali allora in vita.

L'art. 20 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro stabilisce che "l'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione".

Orbene, si osserva che il contratto del *trust* mutuato da sistemi giuridici di *common law* – essendo un contratto atipico, poiché inserito nel nostro ordinamento con decorrenza 1 gennaio 1992, a seguito di ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con legge 364/89, richiede una valutazione della causa e degli effetti che realizza, al fine di consentire un inquadramento in istituti giuridici tipici e quindi la disciplina applicabile dal punto di vista civilistico e fiscale.

La struttura del contratto è triangolare: il disponente (*settlor*) trasferisce un patrimonio ad altro soggetto, il *trustee*, che ne diviene proprietario, con l'obbligo di custodirlo e amministrarlo e obbligandosi a trasferirlo a sua volta a uno o più *beneficiaries*, a una scadenza finale.

La ragione o causa pratica del *trust* non sta nell'attribuzione definitiva del diritto trasferito al *trustee*, ma nella conservazione di tale diritto e nel compimento di tutti quegli atti (anche di alienazione) che, nei limiti prescritti dall'atto istitutivo, il *trustee* dovrà porre in essere per realizzare lo scopo del *trust* e quindi per soddisfare gli interessi che il disponente ha attribuito ai beneficiari.

Il *trustee*, in sostanza, non manifesta alcuna capacità contributiva non avendo la proprietà sostanziale del bene e non essendo il soggetto interessato all'operazione. A ciò si aggiunga la considerazione che i beni del *trust* costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del *trustee*, tanto che alla sua morte non concorrono a formare il relictum né, in caso di fallimento,

la massa attiva. In sostanza il *trustee* non gode del diritto di proprietà al quale, nel nostro ordinamento, si collegano le norme fiscali, né si determina il presupposto impositivo del “trasferimento”, giacché quest’ultimo è il passaggio di un bene o diritto da un patrimonio all’altro, ciò che nella specie non si verifica (cfr. nota 28 settembre 2004- Agenzia delle Entrate- Direzione Centrale Normativa e contenzioso, su il fisco n. 16/05, fasc. 2; cfr. Il trust riconosciuto in Italia - profili civilistici e tributari - studio realizzato dal Gruppo di lavoro Direzione delle Entrate Emilia Romagna -.)

Il trasferimento dal *settlor* al *trustee* è un’attribuzione meramente strumentale al raggiungimento del fine ultimo del *trust* e come tale non può essere assoggettata a imposta proporzionale.

Come può desumersi dalla traduzione letterale del termine inglese “*trust*” che equivale a “*fiducia*”, l’elemento fondante dell’attribuzione patrimoniale del *settlor* al *trustee* è da ravvisarsi proprio nella fiducia che sottende l’atto dispositivo in questione, per cui il conferimento patrimoniale trova ragione nella capacità di amministrazione e gestione dei beni – fino all’estremo potere di disposizione - da parte del *trustee* in funzione di un beneficio finale ai *beneficiaries*.

Si realizza in tal modo quella che è stata definita la segregazione dei beni oggetto del *trust* sia da quelli personali del *settlor*, sia da quelli del *trustee* che ha il compito di concretizzare la fiducia accordatagli in vista di un programma concordato.

Da quanto sopra emerge l’assenza di qualsiasi intento di liberalità da parte del *settlor* nei confronti del *trustee* in quanto quest’ultimo costituisce solo il mezzo per la realizzazione di un programma voluto, che è quello di attribuire un vantaggio patrimoniale ai beneficiari finali.

Rispetto a questi ultimi, potrà ravvisarsi l’intento di liberalità al momento del compimento dell’atto dispositivo alla scadenza del *trust*.

Non deve, comunque, ritenersi infondata la tesi secondo cui l’istituto che realizza il medesimo effetto del contratto di *trust* – cioè la segregazione di un patrimonio – è il fondo patrimoniale ( art. 167 c.c.), attraverso il quale, in realtà, si intende imprimere una particolare destinazione ai beni che lo costituiscono, che, però, restano distinti da quelli dei coniugi. Il successivo passaggio alla cessazione del fondo, così come alla scadenza del *trust*, sono oggetto di atti suscettibili d’imposizione tributaria ( in tal senso C.T.R. Venezia 104/01 e C.T.R. Venezia del 23.01.2003).

Il Collegio ritiene di non considerare trasferimento l’atto dispositivo, per cui è questione, dal *settlor* al *trustee* e conclude nel senso di ritenere lo stesso soggetto a imposizione indiretta in misura fissa ex art. 11 tariffa parte prima allegata al DPR 131/86 in tema d’imposta di registro, quale atto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, oltre ad imposta ipotecaria e catastale, sempre in misura fissa ( cfr. C.T.P. di Frosinone n. 214/04/06; C. T. R. Milano sent. n. 130/63/07; CTP Frosinone sent. n. 201/01/12, sent. 138/02/12; C.T. R. Lazio sez. Latina n. 733/40/09 conferma la sent. n. 286/04/2006 della C. T. P. Frosinone; 707/39/11 C.T.R. Lazio sez. staccata Latina).



Tra l'altro, nella fattispecie in esame, l'atto istitutivo del *trust* – che si può definire a formazione progressiva – è distinto dall'atto di segregazione dei beni al *trust*, qualificato come atto di dotazione ( cfr. LUPAI, *Trust* et., pag. 607), non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, il quale, se riveste le forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, sconta l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11 Tariffa, parte prima allegata al DPR 131/86 ( cfr. Studi Tributarî – studio n. 80/03/T approvato il 21.11.2003).

La legge 286/2006, che non ha convertito l'art. 6 del D. L. 262/2006 ha ripristinato l'imposta sulle successioni e donazioni, siccome disciplinata dal T.U. n. 346/90, nel testo vigente all'ottobre 2001. Contestualmente ha disposto l'applicazione di tale imposta “ ..alla costituzione dei vincoli di destinazione...” ( D.L. 262/2006, convertito con modificazione dalla Legge 286/2006, art. 2, commi dal 47 al 49). La legge finanziaria 2007 ha integrato la disciplina dell'imposta in esame introducendo, tra l'altro, determinate franchigie.

**Il Collegio**, per quanto sopra, **si discosta** da quanto statuito dagli **Ermellini** nel febbraio 2015 con le ordinanze **3735 – 3737 e 3886/2015** (che hanno deciso in ordine alla tassazione di atti riferiti a *trust* auto dichiarati), perché come più volte affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (ma anche affermato dall'Agenzia delle Entrate) la costituzione dei fondi patrimoniali con beni di proprietà dei coniugi non determina alcun trasferimento e, quindi, non va soggetta all'imposta di donazione, ma sconta solo l'imposta di registro in misura fissa. Pertanto la tassazione dei diritti trasferiti nel *trust* auto dichiarato deve essere quella relativa alla costituzione del fondo patrimoniale ovvero tassato a imposta fissa. Per individuare la corretta tassazione del conferimento dei beni nel *trust* è, quindi, necessario **ricostruire ogni *trust* secondo gli effetti giuridici propri del caso concreto**, tenendo presente che: a) i *trust* c.d. liberali (cioè la cui causa è liberale) sono in sostanza donazioni indirette dal disponente in favore dei beneficiari; b) il trustee, nel contesto di un *trust*, svolge il mero ruolo di esecutore del programma di attribuzioni predisposto dal disponente nell'atto istitutivo; c) deve essere escluso, per ragioni “ontologiche”, che il trustee possa essere il soggetto passivo dell'imposta proporzionale; d) l'atto di trasferimento dal disponente al trustee, è atto né gratuito né oneroso bensì “neutro”; e) solo successivamente, coerentemente con la ricostruzione civilistica dell'istituto, quando il trustee, così realizzando il programma predisposto dal disponente nell'atto istitutivo, attribuirà il *trust fund* ai beneficiari, sarà integrato il presupposto impositivo ( cfr. CTP Latina n. 716 del 14.05.2015 – Corte di Cassazione, VI sezione civile – 23 giugno 2015 n.13004.) In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza **18 dicembre 2015, n. 25478** in cui afferma *“Ne consegue che la costituzione di un *trust* va considerata estranea al presupposto dell'imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale, sia essa l'imposta di registro (anche per le considerazioni all'inizio esposte) sia essa l'imposta ipotecaria o l'imposta catastale, mancando l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario. E, quanto alle*

imposte ipotecaria e catastale, l'atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id est, definitivo), postula l'applicazione di dette imposte in misura fissa (art. 1 del d.lgs. n. 347-90 e 4 dell'allegata tariffa, quanto all'ipotecaria; art. 10, 2° comma, del d.lgs. cit., quanto alla catastale).

Ne consegue che nel caso specifico, ammesso e non concesso che l'atto in questione possa essere assimilato agli atti di donazione e successioni, certamente la donazione non può essere intesa come avvenuta tra il disponente e il Trustee bensì tra il disponente e il beneficiario, cosa non avvenuta al momento della stipola dell'atto in questione.


Da quanto sopra ne discende l'infondatezza della pretesa impositiva dell'Agenzia delle Entrate e, quindi, il ricorso va accolto. Le spese, stante la particolarità della materia trattata, vano compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Latina li, 20 gennaio 2016.

**Il relatore**



**Il Presidente**

